

Publicato il 31/12/2018

N. 12635/2018 REG.PROV.COLL.

N. 05073/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5073 del 2018, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

, rappresentati e difesi dall'avvocato Santina Franco, con domicilio eletto presso lo studio Valentina Vitale in Roma, via Pasubio n.15;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Uff Scolastico Reg Sicilia - Uff Xvii Ambito Terr per la Provincia di Siracusa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ufficio Xvii - Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa non costituito in giudizio;

nei confronti

non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

RICORSO AVVERSO BANDO DI CONCORSO PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE CON CONTRATTO CO.CO.CO. PUBBLICATO IL 28.02.2018;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da E GLI ALTRI SIGNORI SUINDICATI il 14\9\2018:

IMPUGNAZIONE PROCEDURA SELETTIVA DI CUI AL D.D. 209 DEL 28.02.2018;

IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTI ORGANICI ATA E GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALLA PROCEDURA SELETTIVA DI CUI AL D.D. N. 209 DEL 28.02.2018.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Uff XVII Ambito Terr per la Provincia di Siracusa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2018 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del giudizi parte ricorrente impugnava il decreto direttoriale n. 209 del 2018 MIUR avente ad oggetto la procedura selettiva per titoli e colloquio ex art. 1 commi 619-621 della l. n. 205 del 2017 per l'immissione in ruolo

del personale titolare di **COCOCO** stipulati con le istituzioni scolastiche per compiti assimilabili d assistenti amministrativi e tecnici.

Si costituiva l'amministrazione resistente chiedendo il rigetto della domanda.

2. I ricorrenti sono titolari di contratto a termine e contestano la scelta del legislatore di bandire un concorso riservato all'assunzione di soli co.co.co. escludendo di fatto dalla procedura i titolari di contratto a termine.

2.1. In particolare l'art. 1 commi 619 – 621 della l. 205/2017, richiamati nel bando, recita: *“Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca indice entro il 28 febbraio 2018 una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge e' titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalita' e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili”*.

Il collegio ritiene non sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale. Occorre infatti osservare che la legge n. 124 del 2015 di riforma della pubblica amministrazione ha previsto il divieto di sottoscrivere nuovi co.co.co., con la conseguenza che i lavoratori in questione, in mancanza dell'intervento normativo

sindacato si troverebbero privi di alcuna chance lavorativa. La peculiare situazione normativa e di fatto che caratterizza i **cococo**, al contrario, non interessa i titolari di contratto a termine.

Inoltre, come evidenziato dalla Corte costituzionale, al principio del pubblico concorso aperto alla più ampia platea di aspiranti si può derogare in presenza di peculiari ragioni di interesse pubblico, purché le eccezioni al principio siano numericamente limitate, vi sia una necessità funzionale dell'amministrazione e siano comunque previsti adeguati accorgimenti per assicurare la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico. I requisiti indicati sussistono nel caso di specie, anche in considerazione delle osservazioni dell'amministrazione resistente sulla ridotta platea dei soggetti da stabilizzare. L'interesse pubblico sussiste non solo in considerazione dell'esigenza dell'amministrazione di stabilizzare una determinata categoria di soggetti ed evitare che questi escano dal mondo del lavoro ma anche al fine di garantire comunque lo svolgimento di una determinata attività di interesse pubblico. Lo svolgimento di una procedura pubblica costituisce elemento per valutare e quindi ritenere esistente un adeguato giudizio sulla professionalità dei soggetti interessati.

La situazione del personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti provinciali si differenzia da quelle di questi ultimi in quanto non possiede tali requisiti e conserva il diritto per effetto dello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento ad accedere alle supplenze e ad essere immesso definitivamente in ruolo.

Ne discende che non si ravvisano i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale della norma in questione.

2.2. La domanda proposta da parte ricorrente può trovare accoglimento con riferimento al limite degli accantonamenti, in quanto la diversa soluzione sottolineata dal ricorrente determinerebbe una violazione del criterio individuato dal d.l. n. 5 del 2012, il quale all'art. 50, comma 2, fa espresso riferimento a un tale profilo. Occorre

considerare che l'art. 1, commi 619-621 della citata legge n. 205 del 2017 dispone che le assunzioni avvengano a valere sui posti accantonati. Il riferimento all'accantonamento è da intendersi come attinente a quello già effettuato ed è espressamente previsto per legge.

Tuttavia, il collegio, malgrado le deduzioni dell'avvocatura, ritiene che non vi siano norme di legge che facciano espresso riferimento all'organico di diritto sul quale calcolare le vacanze da destinare a concorso. In assenza di uno specifico criterio fissato da una norma di rango legislativo, si deve allora verificare se la riduzione si sarebbe potuta disporre sul numero dei posti in organico, in base ad un rilevante principio giuridico o a considerazioni di natura sistematica. Il riferimento all'organico di diritto rappresenta un punto di partenza dal quale muove l'amministrazione per determinare il numero dei posti destinati a determinati soggetti.

La ratio della legge è diretta a bilanciare le contrastanti finalità di ridurre o eliminare il precariato storico e, al tempo stesso, non ledere la posizione degli altri soggetti titolari di un'aspettativa all'assunzione quali i ricorrenti.

Pertanto, da un lato deve osservarsi che il legislatore può senz'altro disciplinare con un provvedimento generale e astratto una situazione giuridica anche in difformità dal dettato di una sentenza sul tema (imitando quindi l'effetto conformativo), dall'altro il riferimento all'accantonamento preesistente risulta individuato in modo espresso in una norma di rango primario della quale non si ravvisano i profili di incostituzionalità sollevati da parte ricorrente, posto che descrive un sistema di calcolo per individuare il numero di posti da bandire tramite concorso e posto che non si traduce nella preclusione o esclusione della posizione giuridica o della aspettativa all'assunzione dei ricorrenti. L'accantonamento costituisce una quota percentuale dell'organico.

Tuttavia, in relazione al riferimento all'organico di diritto, il collegio ritiene di aderire a quanto affermato in altri precedenti (Tar Lazio 3301/2015), muovendo in particolare dalla mancanza di adeguata motivazione sulle ragioni che hanno spinto all'adozione di tale criterio. Secondo la citata sentenza del Tar Lazio in tal modo viene snaturata la ratio sottesa ai lavori socialmente utili, in particolare dell'art. 8 del d.lgs. n. 468/1997 che fa riferimento all'inserimento degli LSU tenendo conto "dell'equilibrio del locale mercato del lavoro", laddove avere posto in mobilità il personale di ruolo, divenuto soprannumerario per far posto al ridotto personale non pare rispettare tale ratio.

Oltre tutto ai LSU non vengono affidati servizi aggiuntivi, ma compiti istituzionali prima svolti dal ridotto personale di ruolo.

Che ai Lavoratori Socialmente Utili debbano essere affidati solo servizi aggiuntivi è stabilito dall'art. 10 della legge n. 468 del 1997, rispetto alla quale l'accantonamento di posti destinati a lavoratori adibiti a servizi di ufficio comporta la violazione della ridetta norma: "1. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, facendo contemporaneamente fronte a proprie esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , al momento della progettazione dei lavori stessi deliberano che, in continuità con i progetti medesimi: a) promuoveranno la costituzione di apposite società miste...; b) affideranno a terzi scelti con procedura di evidenza pubblica, lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili..." (art. 10 d.lgs. n. 468/1997).

L'art. 78, comma 31, della L. 388/2000 (che contempla espressamente i "soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici"), non sembra implicare alcun allargamento della portata dell'art. 10 del D.Lgs. n.

468/1997, sicché tutte le determinazioni amministrative in subjecta materia avrebbero dovuto rispettare i limiti contenuti nelle norme richiamate, ossia la tutela dei LSU e dei lavoratori Co.Co.Co. attraverso l'assegnazione di incarichi nell'ambito di esigenze relative all'espletamento di 'servizi aggiuntivi' di carattere istituzionale (ed occorrendo anche per 'servizi diversi' da quelli originariamente previsti nei progetti di L.S.U. ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81), senza alcun riflesso diretto sulla posizione del personale già dipendente dell'Amministrazione e destinato ai servizi medesimi. In ogni caso, nel momento in cui si fa riferimento all'accantonamento in norma di legge se, da un lato, può ritenersi ragionevole l'attribuzione di specifica rilevanza a una situazione di fatto da parte del legislatore, dall'altro lato appare illogica l'applicazione della percentuale di riduzione in relazione all'organico di diritto in mancanza di espressa previsione normativa in tal senso.

Ne discende che il riferimento all'accantonamento di diritto deve essere annullato per difetto di adeguata motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Dall'annullamento dell'atto in questione deriva l'annullamento, in parte qua, anche degli atti impugnati con il ricorso per i motivi aggiunti.

3. In considerazione delle peculiarità e della novità della questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO